

SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Con il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162 è possibile **dal 11 dicembre 2014** effettuare la procedura di:

- SEPARAZIONE CONSENSUALE
- RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIoglimento DEL MATRIMONIO CIVILE
- RICHIESTA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO RELIGIOSO
- MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO

davanti all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di celebrazione del matrimonio ovvero presso il Comune di residenza di uno dei coniugi, con il pagamento del diritto fisso di € 16,00 in contanti.

Le suddette procedure possono essere espletate, con appuntamento e con l'assistenza facoltativa di un avvocato, in Comune anziché davanti all'Autorità Giudiziaria solo in presenza delle seguenti condizioni:

- assenza di figli minori
- assenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
- assenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti

L'accordo dei coniugi NON può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Stato Civile ai seguenti recapiti:

tel.: 0331 406038 – 0331 406039

e-mail: demografici@comune.parabiago.mi.it

In occasione del contatto iniziale, a seconda delle diverse fattispecie, verranno fornite le informazioni relative alla documentazione da produrre.

In alternativa all'espletamento delle suddette procedure davanti all'Autorità Giudiziaria o all'Ufficiale di Stato Civile in Comune è possibile anche concludere l'accordo di separazione o divorzio direttamente presso un avvocato anche in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci ecc. e con la previsione di trasferimenti patrimoniali.